



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/11/2011

=====

ADDI' 25/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOILOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 551

Oggetto:

Nuovi criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999 'Norme sul governo del territorio'.



Oggetto: "Nuovi criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999 'Norme sul governo del territorio'".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali e delinea il sistema regionale delle autonomie locali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che in materia di urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali ha delineato un nuovo assetto delle competenze dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, attribuendo alla Regione ed agli Enti Locali le funzioni amministrative attinenti in particolare l'urbanistica e la pianificazione territoriale, con l'esclusione di quelle riservate allo Stato ed elencate all'art. 54;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" che, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 142/1990 (ora decreto legislativo n. 267/2000) e della legge n. 59/1997, ha disciplinato l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato nel rispetto dei



551 25 NOV. 2011 *fr*

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, recpiti nell'art. 118 della Costituzione;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" che costituisce normativa di settore nella materia della pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi degli artt. 191, comma 2, e 194, comma 3, della legge regionale n. 14/1999 e disciplina, tra l'altro, le competenze della Provincia nella materia stessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/1999;

VISTA la pubblicazione dei Piani Territoriali Provinciali Generali (PTPG) delle Province di Frosinone (BURL n. 19 – suppl. n. 1 - del 10.07.2007), Viterbo (BURL n. 9 – suppl. n. 16 - del 07.03.2008), Rieti (BURL n. 25 – suppl. n. 115 - del 07.07.2009) e Roma (BURL n. 9 – suppl. n. 45 - del 06.03.2010) ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999;

VISTO l'art. 66 della legge regionale n. 38/1999 che disciplina l'applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche;

VISTA la precedente D.G.R. n. 523 del 18 luglio 2008 concernente "Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999 'Norme sul governo del territorio', nella fase transitoria ed a regime";

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;

VISTE le D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);

PREMESSO:

- che la legge regionale n. 38/1999, nel corso ormai di oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, non ha trovato una completa e soddisfacente applicazione per carenze strutturali, difficoltà interpretative ed attuative, come segnalato, fra l'altro, da numerose amministrazioni locali e operatori in materia di governo del territorio;
- che inoltre la legge regionale n. 38/1999 è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi episodici e inerenti singoli aspetti che, non tenendo in debito conto il disegno complessivo, ne hanno indebolito la coerenza e lo spirito originario;



551 25 NOV. 2011 R

- che in particolare le modifiche normative intervenute hanno depotenziato il ruolo della pianificazione regionale quale cardine del sistema delle pianificazioni territoriali ai diversi livelli di governo;
- che tra gli obiettivi politici della nuova Giunta in materia di governo del territorio riveste carattere prioritario quello di riconsegnare alla pianificazione regionale un ruolo centrale, anche attraverso la predisposizione del PTRG (Piano Territoriale Regionale Generale);
- che, pertanto, al fine di riportare la Regione al centro del proprio ruolo di ente di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza della pianificazione territoriale sarà necessario ridisegnare il complesso impianto normativo regionale in materia urbanistica;
- che, in coerenza con tali obiettivi, con D.G.R. n. 453 del 15 ottobre 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 621 del 29 dicembre 2010, è stata istituita una Commissione incaricata di predisporre entro sei mesi un testo unico di legge regionale in materia urbanistica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- che naturalmente la formazione di tale testo unico regionale comporterà il radicale ripensamento dell'assetto normativo attualmente delineato dalla legge regionale n. 38/1999;
- che, nelle more della formazione di tale testo unico regionale, per non ripetere l'esperienza legislativa del passato caratterizzata da interventi episodici, si è scelto di non procedere ad ulteriori modifiche puntuali della legge regionale n. 38/1999;
- che tuttavia appare opportuno, nelle more della formazione di tale testo unico regionale, fornire un'interpretazione delle disposizioni vigenti della legge regionale n. 38/1999 coerente con i nuovi obiettivi alla luce della finalità di salvaguardare le prerogative pianificatorie regionali;
- che pertanto appare opportuno rivisitare i criteri per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province formulati con la D.G.R. n. 523 del 18 luglio 2008;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dei Piani Territoriali Provinciali Generali delle Province di Frosinone, Viterbo, Rieti e Roma ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999;



551 25 NOV. 2011 R

CONSIDERATO che l'art. 63 bis, comma 2, della legge regionale n. 38/1999 fa decorrere dalla pubblicazione dei Piani Territoriali Provinciali la verifica di compatibilità dei Piani Urbanistici Comunali Generali (PUCG) con i PTPG ad opera della Provincia;

CONSTATATO che l'esperienza maturata dall'approvazione dei PTPG ad oggi, resa possibile da una normativa transitoria non del tutto coerente, registra forti criticità e difficoltà operative;

TENUTO CONTO che il sistema di gerarchia degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica delineato dalla versione originale della legge regionale n. 38/1999 comportava, quale *prius* logico, la presenza a monte di un atto di pianificazione regionale (PTRG) che fungesse, secondo un modello a cascata, da riferimento per la pianificazione provinciale e quindi comunale;

CONSIDERATO che attraverso i successivi interventi modificativi della legge regionale n. 38/1999 si è proceduto a conferire alle Province funzioni in materia urbanistica pur in assenza di una pianificazione territoriale regionale, stante che la formazione del PTRG non è ancora stata avviata;

RILEVATO che tuttavia, per consentire comunque l'avvio della pianificazione provinciale, derogando alle procedure di formazione e redazione del PTRG, in sede di disposizioni transitorie della legge regionale n. 38/1999, si è conferita allo schema di quadro di riferimento territoriale (QRT) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2581 del 19 dicembre 2000 l'efficacia di schema di PTRG;

VISTO che con la D.G.R. n. 453 del 15 ottobre 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 621 del 29 dicembre 2010, si è stabilito di riattivare il processo di pianificazione territoriale regionale;

CONSIDERATO che ciò comporterà la necessità di mettere in coerenza i piani provinciali approvati con la pianificazione territoriale regionale prossima ventura, anche alla luce della circostanza che la verifica di compatibilità dei PTPG è avvenuta sulla base non del PTRG ma dello schema di QRT, equiparato solo in sede di prima applicazione, allo schema di PTRG;



551 25 NOV. 2011 R

CONSIDERATO che di conseguenza occorrerà assicurare che gli strumenti urbanistici comunali generali (PUCG) siano a loro volta coerenti con il futuro PTRG;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 61 del PTPR, il Piano Paesistico costituisce anticipazione del PTRG e riferimento prescrittivo per l'attività di pianificazione e programmazione della Provincia;

CONSIDERATO che tuttavia il PTPR non è stato ancora approvato, essendo attualmente in corso l'esame delle osservazioni presentate;

CONSTATATO che pertanto la compatibilità dei PTPG successivi al 25 luglio 2007 con la pianificazione paesaggistica è stata valutata con riferimento ad uno strumento allo stato di adozione ed anteriore all'esame delle osservazioni;

CONSIDERATO che il ruolo di riferimento prescrittivo rivestito dal PTPR per la pianificazione di livello subregionale deve essere in special modo salvaguardato nella situazione attuale in cui il PTPR è allo stato di adozione e potrebbe pertanto subire modifiche successivamente all'esame delle osservazioni;

RITENUTO quindi opportuno assicurare la verifica di compatibilità regionale non solo nella conferenza di pianificazione di cui all'art. 32 della legge regionale n. 38/1999 relativa al documento preliminare di indirizzo del PUCG ma anche successivamente, in sede di conferenza di copianificazione di cui all'art. 33 della medesima legge;

RITENUTO opportuno per tali finalità meglio ridefinire i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province nella fase transitoria ed introdurre idonei correttivi che salvaguardino la centralità della funzione pianificatoria regionale;

all'unanimità

per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente deliberazione

DELIBERA:

di approvare i "Nuovi criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, successivamente alla pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999 'Norme sul governo del territorio'"



551 25 NOV. 2011 R

contenuti nella Circolare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale allegato A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.regione.lazio.it.



LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 NOV. 2011





ALLEG. alla DELIB. N. 551 *Pr*
 DEL 25 NOV 2011

Allegato A

Nuovi criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province a seguito della pubblicazione dei PTPG sul BURL, ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge regionale n. 38/1999 "Norme sul governo del territorio".

La presente circolare fornisce nuovi criteri e modalità di applicazione della legge regionale n. 38/1999 in tema di esercizio delle funzioni urbanistiche da parte delle Province a seguito della pubblicazione dei Piani Territoriali Provinciali Generali sul BURL ai sensi dell'art. 21, comma 12.

Sul tema era già intervenuta la D.G.R. n. 523 del 18.07.2008 con cui era stata approvata una circolare sul medesimo tema, che deve considerarsi integralmente sostituita dalla presente.

La circolare contenuta nel richiamato atto deliberativo prevedeva, per la fase di prima applicazione della legge, l'integrale applicazione della l.r. n. 38/1999 per i piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, successivi alla pubblicazione dei PTPG ai sensi di legge.

Gli strumenti urbanistici attuativi adottati successivamente alla pubblicazione dei PTPG erano invece assoggettati, sempre dalla precedente circolare, a discipline di legge diverse a seconda che fossero conformi o meno agli strumenti generali. A quelli conformi e rispettive varianti si sarebbe dovuta applicare la legge regionale n. 38/1999; a quelli in variante le disposizioni della legge regionale n. 36/1987 fino alla data di adozione dei PUCG o dell'adeguamento dei PRG ai PTPG.

In tema di accordi di programma, la precedente circolare, in coerenza con il sistema delineato, prevedeva per la Provincia competenze di tipo urbanistico (la verifica di compatibilità con il PTPG) e per la Regione competenze in tema paesaggistico ed ambientale (autorizzazione paesaggistica, valutazione di incidenza, VIA).

Tuttavia le premesse di fondo della precedente circolare appaiono oggi non più attuali alla luce dei rinnovati obiettivi politici in materia di governo del territorio che mirano a riconsegnare alla pianificazione regionale il ruolo di baricentro del sistema delle pianificazioni territoriali afferenti ai diversi livelli di governo.

Al fine di perseguire tali obiettivi è stata istituita una Commissione incaricata di predisporre un testo unico di legge regionale urbanistica, la formazione del quale comporterà il ripensamento dell'attuale assetto normativo in materia di governo del territorio con conseguenti incisive modifiche alla legge regionale n. 38/1999.

Nelle more della formazione di tale testo unico regionale, è opportuno fornire un'interpretazione delle disposizioni vigenti della legge regionale n. 38/1999 coerente con i nuovi obiettivi finalizzati alla salvaguardia delle prerogative pianificatorie regionali.

Tale intervento di sostituzione della precedente circolare approvata con D.G.R. n. 523 del 18.07.2008 appare opportuno anche alla luce dello stato della pianificazione regionale, che registra la presenza di uno strumento di pianificazione paesaggistica solo adottato (attualmente in fase di esame delle osservazioni), e nessuno strumento che rechi un'organica pianificazione territoriale di natura urbanistica.



Strumenti urbanistici adottati prima della pubblicazione del PTPG

(art. 66, comma 1, legge regionale n. 38/1999 "Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche")

Ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai Comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21, comma 12 della legge regionale n. 38/1999, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti.

Le forme e le modalità di adozione, di pubblicazione, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e le modalità della successiva istruttoria regionale per l'approvazione definitiva continuano dunque ad essere quelle in base alle quali si è sinora normalmente operato. Rimane ferma, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma, l'applicazione delle forme di pubblicità previste dall'art. 49, comma 2, della l.r. n. 38/1999, come prescritto dall'art. 66, comma 1, della medesima legge.

I piani attuativi e loro varianti, adottati dalle Amministrazioni comunali fino alla data di pubblicazione del PTPG, seguono il loro iter di perfezionamento secondo le leggi previgenti, e dunque secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Strumenti urbanistici adottati dopo la pubblicazione del PTPG

Piani regolatori generali e loro varianti *(art. 66, comma 1, legge regionale n. 38/1999 "Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche")*


L'art. 66, comma 1, della legge regionale n. 38/1999 prevede che "ai piani regolatori generali e loro varianti [...] adottati dai comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'articolo 21, comma 12, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti".

Sulla base di tale disposizione, la precedente circolare approvata con D.G.R. n. 523 del 18.07.2008 stabiliva che ai piani regolatori generali e loro varianti successivi alla pubblicazione del PTPG si applicassero le modalità di formazione e di approvazione previste dalla legge regionale n. 38/1999. Inoltre escludeva, dopo la pubblicazione del PTPG, la possibilità per le Amministrazioni Comunali di adottare nuovi PRG o loro varianti generali ai sensi della legge n. 1150/1942.

Con la presente circolare si ritiene di modificare tale impostazione per ragioni di opportunità venute alla luce nel periodo di prima applicazione della circolare.

È infatti emersa in sede applicativa l'incongruenza palese di applicare le norme della legge regionale n. 38/1999 agli strumenti urbanistici e rispettive varianti approvati secondo la disciplina antecedente, e quindi maturati in un contesto normativo totalmente diverso che, peraltro, prevedeva l'approvazione regionale e nessuna competenza provinciale.

Per ovviare a tale incongruenza deve quindi ritenersi che la disposizione dell'art. 66, comma 1, della l.r. n. 38/1999 vada letta nel senso che, dopo la pubblicazione del PTPG, entrano in vigore gli strumenti urbanistici previsti dalla legge n. 38/1999. Ciò significa che la data di pubblicazione del PTPG non segna il venir meno della disciplina previgente, peraltro ancora in vigore, ma determina l'entrata in vigore delle norme



sugli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale n. 38/1999. Da ciò consegue l'obbligo per i Comuni di adottare i PUCG nei termini di legge o in quelli diversi previsti nei rispettivi PTPG. Fino all'approvazione di tali nuovi strumenti urbanistici, continuano invece a trovare applicazione le norme attualmente in vigore che disciplinano gli strumenti urbanistici nella loro attuale conformazione giuridica. Le disposizioni della l.r. n. 38/1999, infatti, si riferiscono esclusivamente ai PUCG ed ai PUOC, e, quindi, ad una strumentazione urbanistica diversa rispetto a quella attualmente in vigore, che continua ad essere regolata dalle norme previgenti.

Del resto gli artt. 32, 33 e 34 della legge regionale n. 38/1999 fanno esplicito riferimento alla formazione di nuovi PUCG o di varianti ai PUCG e non sembrano estendibili alla formazione di diversi strumenti urbanistici o delle relative varianti.

Ulteriore conferma a tale impostazione è rinvenibile nel comma 2 dell'art. 63 bis a tenore del quale *"la Provincia effettua la verifica di compatibilità del PUCG di cui all'art. 33, comma 3, a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG"*. La disposizione appare chiara nel limitare le competenze provinciali alla verifica di compatibilità del solo PUCG al PTPG.


Rimane quindi ferma l'esclusione per le Amministrazioni Comunali della possibilità, dopo la pubblicazione del PTPG, di adottare nuovi PRG o loro varianti generali, in quanto, dopo tale data, l'unico strumento di pianificazione generale con funzioni di PRG che è possibile adottare *ex novo* è il PUCG, da assumersi secondo le procedure di cui agli artt. 32 e 33 della legge regionale n. 38/1999 ed entro i termini di legge o quelli diversi stabiliti dal PTPG.

Al contrario, agli strumenti urbanistici generali adottati o approvati alla data di pubblicazione del PTPG, nonché alle rispettive varianti, anche se adottate successivamente a tale data, sebbene diverse da quelle generali non più adottabili, si continueranno ad applicare le relative norme vigenti in tema di formazione ed approvazione, diverse dalla legge regionale n. 38/1999, fino al momento dell'approvazione dei PUCG.

Ciò detto, alla luce dei principi di collaborazione istituzionale di cui agli artt. 1, 5 e 75 della l.r. n. 38/1999, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad inoltrarne copia alla Provincia, mentre sarà cura della Regione invitare la Provincia a partecipare alle sedute di Comitato nelle quali i predetti strumenti urbanistici riguardanti il relativo territorio vengono sottoposti ad esame, che provvederà in tale sede ad esprimere le proprie valutazioni.

Inoltre, per le motivazioni di carattere generale sopra espresse, ed in particolare per garantire la piena coerenza degli strumenti urbanistici comunali generali (PUCG) con il PTPG, si ritiene opportuno che la Regione, successivamente alla pubblicazione del PTPG e fino alla data di pubblicazione del PTRG, intervenga nel processo di formazione dei PUCG anche successivamente alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 32 della legge regionale n. 38/1999.

Quest'ultima infatti costituisce un momento di valutazione con pregnanza politica più che tecnica della compatibilità degli indirizzi del PUCG, peraltro espressi in un documento preliminare di indirizzo e non definitivo, rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali. Oltre a ciò, la conferenza non si conclude con un accordo a valenza vincolante che garantisca per il seguito della procedura il rispetto effettivo delle valutazioni espresse in tale sede.



Per assicurare quindi la presenza regionale nella fase di valutazione prettamente tecnica del PUCG relativa allo schema definitivamente adottato e non meramente preliminare, è opportuno che la Regione partecipi alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 33 della legge regionale n. 38/1999, al fine di verificare la compatibilità del PUCG con gli strumenti o gli indirizzi di pianificazione territoriale, paesistica o comunque di settore di ambito regionale.

Pertanto, alla luce dei principi di collaborazione istituzionale, richiamati anche dalla legge regionale n. 38/1999, in particolare negli artt. 1, 5 e 75, le Amministrazioni comunali provvederanno ad effettuare la trasmissione del PUCG di cui all'art. 33, comma 4, della legge regionale n. 38/1999 alla Regione oltre che alla Provincia. Sarà invece cura della Provincia invitare la Regione a partecipare alle sedute della successiva conferenza di copianificazione; in tale sede, la Regione provvederà, con riferimento alla verifica di compatibilità con le previsioni degli strumenti o indirizzi di pianificazione territoriale, paesistica o comunque di settore di ambito regionale, ad esprimere il proprio parere ai fini della sottoscrizione dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 33, comma 9.

Si ribadisce infine, conformemente ai contenuti della precedente circolare di cui alla D.G.R. n. 523 del 18.07.2008, che mentre la predisposizione del PUCG è attività obbligatoria alla quale comunque i Comuni dovranno provvedere e per la quale la stessa legge regionale n. 38/1999 fissa i termini ultimi per adempiere, l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti al PTPG costituisce una mera facoltà offerta ai Comuni che le Province possono prevedere nel proprio Piano Territoriale Generale, fissando in tal caso anche i termini entro i quali i Comuni potranno provvedere.

Quanto alle modalità con cui procedere all'adeguamento dei PRG al PTPG si ritiene di confermare il procedimento di cui all'art. 33 della legge regionale n. 38/1999, come già indicato dalla precedente circolare approvata con D.G.R. n. 523 del 18.07.2008, ma con il correttivo della partecipazione regionale come sopra illustrato.

A tal fine il Comune dovrà predisporre:

- una relazione che sintetizzi gli indirizzi e i contenuti dello strumento urbanistico vigente e lo stato di attuazione dello stesso;
- gli elaborati di adeguamento al PTPG;
- una relazione che dia conto della compatibilità del PRG adeguato con il PTPG.

Strumenti urbanistici attuativi e loro varianti (art. 66, comma 1 e comma 2, legge regionale n. 38/1999 "Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche")

Per gli strumenti urbanistici attuativi la precedente circolare prevedeva un differente regime a seconda che fossero conformi o meno agli strumenti generali. In particolare disponeva per i primi l'applicazione della legge regionale n. 38/1999, mentre per quelli in variante l'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 36/1987 fino alla data di adozione del PUCG o dell'adeguamento dei PRG al PTPG.

Si intendeva in tal modo colmare la lacuna dovuta al disposto dell'art. 66, comma 2, della legge regionale n. 38/1999 il quale stabilisce che agli strumenti attuativi in variante si applicano le disposizioni della l.r. n. 36/1987 (fino all'adozione del PUCG e comunque fino della scadenza del termine previsto per l'adeguamento dei PRG ai



PTPG), mentre nulla dice invece a proposito degli strumenti attuativi conformi ai PRG vigenti.

Si ritiene tuttavia opportuno in questa sede rivedere la soluzione offerta con la precedente circolare per sostanziali ragioni di equità.

Si è infatti riscontrato che la soluzione prospettata dalla circolare approvata con D.G.R. n. 523/2008 presenta l'inconveniente di generare incongrue disparità relativamente alla disciplina da applicare ai piani attuativi conformi rispetto a quelli in variante a seguito della pubblicazione dei PTPG. Infatti, in tal modo, l'iter approvativo dei piani conformi viene assoggettato, secondo le previsioni della legge regionale n. 38/1999, a maggiori oneri procedurali rispetto a quello dei piani in variante, sottoposti invece alle norme ispirate alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure di approvazione di cui alla legge regionale n. 36/1987.

Non appare ragionevole prevedere modalità approvative ordinarie per i piani conformi e modalità semplificate per quelli in variante.

Pertanto, al fine di evitare una non equa disparità nell'applicazione delle procedure di approvazione degli strumenti attuativi successivi alla pubblicazione dei PTPG, si deve ritenere che i piani conformi cui si applicano le disposizioni della legge regionale n. 38/1999, sono quelli approvati ai sensi della stessa legge n. 38. In sostanza, solo agli strumenti attuativi adottati ai sensi della legge regionale n. 38/1999, ossia i PUOC adottati secondo le procedure di cui all'art. 42 e conformi a PUCG approvati o a PRG già adeguati ai PTPG, si applicano le disposizioni della legge n. 38 stessa in tema di procedure di formazione ed approvazione.

Gli strumenti urbanistici attuativi conformi ai vigenti PRG sono invece sottoposti alle norme della legge regionale n. 36/1987 fino alla data di approvazione del PUCG ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 38/1999 o, comunque, fino all'adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG.

Ugualmente, come detto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 36/1987 agli strumenti urbanistici attuativi in variante, secondo l'esplicito disposto dell'art. 66, comma 2, della legge regionale n. 38/1999, fino alla data di adozione del PUCG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l'adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG.

Tale soluzione ha il pregio di uniformare il trattamento giuridico dei piani attuativi non adottati ai sensi della legge regionale n. 38/1999, conformi e non, sottoponendoli tutti al regime della legge regionale n. 36/1987. Va a questo proposito opportunamente chiarito che le Province non applicano in nessun caso la l.r. n. 36/1987 in quanto, disciplinando tale legge le procedure di approvazione dei piani attuativi fino all'entrata in vigore della l.r. n. 38/1999, le competenze da essa derivanti in materia di approvazioni ed osservazioni relative ai piani attuativi rimangono di esclusiva pertinenza regionale e non sono oggetto di alcun conferimento alle Province.

Occorre infine richiamare le modifiche all'art. 1bis della legge regionale n. 36/1987, come introdotte dalla legge regionale 13 agosto 2011 n. 10, con le quali sono state ulteriormente semplificate le procedure di approvazione dei piani attuativi conformi ai vigenti P.R.G., demandando esclusivamente alla Giunta Comunale l'approvazione di tali strumenti.



Accordi di programma (art. 49 "Accordi di Programma" e art. 66, comma 1, legge regionale n. 38/1999 "Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche")

La circolare precedentemente approvata prevedeva l'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 38/1999 anche per le varianti ai piani regolatori generali derivanti da accordi di programma successive alla pubblicazione dei PTPG.

Si deve osservare che gli accordi di programma costituiscono una disciplina specifica e derogatoria riguardo le modalità di variazione degli strumenti urbanistici dettata dalla legislazione di rango statale. Infatti l'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce l'idoneità a modificare lo strumento urbanistico generale unicamente agli accordi adottati con decreto del Presidente della Regione. Sul tema l'art. 49 della legge regionale n. 38/1999 si limita a rinviare alla norma statale.

Pertanto si deve ritenere che fino alla data di approvazione dei PUCG, sia opportuno che gli accordi di programma e le conseguenti varianti continuino ad essere regolati secondo le leggi previgenti. Di conseguenza la Regione continuerà ad esercitare le proprie competenze in materia urbanistica e paesaggistica, mentre la Provincia interverrà nell'ambito della conferenza di servizi al fine di esprimere le proprie valutazioni.

L'atto dotato della forza giuridica capace di variare gli strumenti urbanistici comunali continuerà ad essere il decreto del Presidente della Regione.


Adozione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità in variante allo strumento urbanistico generale (art. 19 d.p.r. n. 327/2001 e art. 50bis legge regionale n. 38/1999 "Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità")

Relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi alle previsioni urbanistiche per le quali la variante allo strumento urbanistico viene disposta con le procedure di cui all'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001, l'art. 50bis della legge regionale n. 38/1999, inserito dall'art. 73, comma 1, della legge regionale n. 31/2008, ha stabilito che "la verifica di compatibilità della variante è effettuata, in deroga agli artt. 33 e 34 della presente legge, dalla provincia, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della delibera comunale di cui all'articolo 19, comma 4. Decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si intende positiva".

Pertanto, ribadendo quanto previsto con la precedente circolare, si deve ritenere che la delibera del consiglio comunale che approva il progetto dell'opera ed adotta la variante urbanistica ad essa correlata deve essere inoltrata alla Provincia che, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001, esprime il proprio eventuale dissenso nel termine di quarantacinque giorni.

Si rammenta infine che lo snellimento della procedura prevista dall'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 deve intendersi relativo alle sole modalità approvative delle varianti c.d. di pubblica utilità e non anche agli altri aspetti relativi al procedimento di formazione delle delibere con cui tali varianti vengono adottate.

Rimane pertanto inalterata la necessità di assolvere gli adempimenti pubblicitari relativi alle delibere consiliari di approvazione dei progetti ed adozione delle varianti allo strumento urbanistico. Prima della trasmissione delle delibere ai sensi dell'art. 19



del d.p.r. n. 327/2001 devono quindi essere stati assolti gli adempimenti pubblicitari di cui sopra.

Tuttavia, in merito ad essi l'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 non menziona alcuna procedura da seguire, diversamente da quanto disponeva l'abrogato art. 1 della legge n. 1/1978 il quale rimandava alle forme di pubblicità previste dagli artt. 6 e seguenti della legge n. 167/1962.

Nonostante ciò si ritiene che in ogni caso la disciplina degli adempimenti pubblicitari delle varianti c.d. di pubblica utilità vada individuata negli artt. 6 e seguenti della legge n. 167/1962. E' infatti ancora in vigore l'art. 6 della legge regionale n. 36/1987 il quale prevede, mediante il rimando all'art. 5, che alle varianti c.d. di pubblica utilità si applicano le norme di cui alla legge n. 167/1962.

Tale conclusione poggia, oltre che sul suddetto fondamento normativo, anche su ragioni di opportunità, in quanto appare più congruo applicare ad una procedura semplificata ed accelerata come quella dell'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 le norme in tema di forme di pubblicità ispirate ai medesimi principi di semplificazione e snellimento delle procedure quali quelle previste dalla legge n. 167/1962 anziché quelle ordinarie contemplate dalla l.r. n. 38/1999.

Analogamente, sempre in base al principio per cui lo snellimento della procedura prevista dall'art. 19 del d.p.r. n. 327/2001 deve intendersi relativo alle sole modalità approvative di tali varianti e non anche agli altri aspetti relativi al procedimento di formazione delle delibere con cui tali varianti vengono adottate, è necessario acquisire preventivamente tutti i pareri prescritti dalle norme di legge. Ciò si desume anche dal riferimento contenuto nello stesso art. 19 alla completezza della documentazione da trasmettere unitamente alla delibera.

